

Articolo tratto da: [Oua](#)

Le riforme del processo civile non si fanno frettolosamente in un collegato alla Finanziaria

Il filtro per la Cassazione è un errore per le modalità previste

Non convincono nemmeno gli emendamenti del Pd

Michelina Grillo, presidente Oua: «La riforma del processo civile è un'urgenza assoluta per l'Italia. Proprio per questo devono essere evitati ulteriori interventi spot, figli di una inutile logica dell'emergenza e per loro natura incapaci a risolvere i problemi. Servirebbe invece un ampio dibattito e proposte condivise di riequilibrio dell'intera struttura processuale. Temiamo che ciò sarà impossibile, considerato che le norme sono state inserite in un collegato alla Finanziaria, che sarà presumibilmente approvato in tempi rapidi e in forma "blindata". La proposta del governo, peraltro, oltre a scontare questo vizio d'origine e sebbene contenga anche previsioni corrette dal nostro punto di vista, presenta numerosi aspetti che convincono poco l'avvocatura. Le norme sulla conciliazione, infine, sono mosse da un obiettivo condivisibile. Possono essere migliorate, ma potranno essere realmente efficaci solo in presenza di una giurisdizione ordinaria efficace. Diversamente, ci sarà sempre una parte interessata a lucrare sull'inefficienza della macchina giudiziaria».

La Giunta dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, in relazione all'ennesimo progettato intervento sulla procedura civile di cui al disegno di legge n. 1441-*bis* (collegato alla finanziaria) ha approvato un documento (in allegato) nel quale esprime tutta la propria **contrarietà alle modalità con le quali la proposta è stata presentata e numerose perplessità sul merito della stessa**. Per l'ennesima volta il Legislatore, pur avendo il tempo necessario, ritiene di affidarsi ad un intervento di stampo emergenziale.

La riforma del **processo civile** meriterebbe invece autonoma trattazione e un particolare approfondimento, anche per verificare se non sia giunto il momento di **differenziare le forme di tutela e di aumentare la capacità di risposta** del sistema secondo direttrici che possano anche condurre **al di fuori della giurisdizione statale, purché comunque rimanendo in ambito pubblico**.

Nel merito, tra le altre notazioni, l'Oua contesta l'aumento della competenza dei giudici di pace, la previsione della facoltà in capo al giudice di concedere i termini per le memorie di cui all'art. 183, **l'introduzione della testimonianza scritta**, la rinuncia alla previsione della reclamabilità dell'ordinanza di sospensione *ex art.* 295.

Tra le norme condivisibili, invece, ci sono certamente quelle che riducono le ipotesi di compensazione delle spese, che rafforzano la responsabilità aggravata, che prevedono l'assegnazione di termini per memorie qualora il giudice ritenga di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e che semplificano le modalità di notificazione della sentenza

Sui **limiti alla possibilità di ricorrere in Cassazione**, l'Oua ribadisce la **necessità di una attenta riflessione**, con la consapevolezza però che i «colli di bottiglia» vanno eliminati e non spostati (la generale appellabilità dei provvedimenti decisorii, di per sé condivisibile, rischia di appesantire ulteriormente le Corti d'Appello). Diversa e più delicata è la questione del **«filtro» in Cassazione**. La norma, in prima battuta, suscita **numerose perplessità**. Così come proposto, il sistema appare inaccettabile. Segnaliamo solamente

che, nella sua estrema genericità, rimette ad un collegio di tre giudici il potere di decidere preliminarmente se la Suprema Corte debba mutare o meno il proprio orientamento, ma non indica i criteri ai quali effettuare tale valutazione.

Infine, la delega al Governo in materia di **mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali punta a realizzare obiettivi condivisibili**. Le norme proposte, però, possono essere migliorate, assicurando ad esempio la qualità dei conciliatori e la presenza degli avvocati. Occorre però essere consapevoli che **tutti i tentativi in questa direzione realizzati finora si sono risolti in un fallimento per la fondamentale ragione che l'appetibilità di filtri conciliativi è direttamente proporzionale all'efficienza della giurisdizione, posto che se quest'ultima non funziona vi potrà essere sempre una parte non incentivata a sedersi al tavolo della mediazione**.

Roma, 30 settembre 2008